

**NON SOGGETTA
ALLA REGISTRAZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI**



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI addi.....
Atti della Provincia di Trento
Registro..... Foglio.....
IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

63

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. **11174**

Prot. n. 65 - Parchi

O G G E T T O Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominato "Palu' Longa" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 26 giugno 1986 n. 14 - "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico."

trattato nella seduta della **Giunta Provinciale** del **23 OTT 1987**

Presiede il **PRESIDENTE: Pierluigi Angeli**

Sono presenti: {
l'assessore sostituto: **Walter Micheli**
gli assessori effettivi: **Giuseppe Agrimi**
~~**Farcio Andreoli**~~
Luca Carli
Alberto Crespi
Remo Jori
Mario Malossini
Vigilio Nicolini
Claudia Piccoli
Riccardo Ricci

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti dott. **Franco Zeni**.
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta dott. **Renzo Leonardi**.

RELATORE: **Walter Micheli**

Micheli

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al cap.....
..... del Bilancio 19.....
(n. accertamento.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,.....

IL DIRIGENTE SOST.

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19. **87**
Visto e ~~prenotato~~ l'impegno al capitolo.....
..... del Bilancio 19.....
(n. impegno.....)
a ~~sensi~~ e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento, **26/10/87**

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA PROVINCIALE

In seduta

4 pi

IL DIRIGENTE

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986 n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al piano urbanistico provinciale, ancorchè solo adottato.

In data 26 febbraio 1987 ed ai sensi dell'art. 5 della legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto alla Commissione del DEP il Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo della Palù Longa, nel C.C. di Carano.

La Palù Longa è un biotopo di grande interesse naturalistico per la presenza di specie ed associazioni vegetali rare.

E' una torbiera d'alta quota, caratterizzata dalla presenza di Cyperaceae (*Tricophorum caespitosum*) e Sfagni, che formano numerosi cumuli alti alcuni centimetri, simulanti l'aspetto di una torbiera alta. Sono presenti specie vegetali rare come *Drosera intermedia*, *Lycopodium inundatum*, *Oxycoccus quadripetalus*.

La torbiera riveste importanza per la fauna, quale habitat riproduttivo per gli anfibi e zona di frequentazione per il Gallo cedrone e il Capriolo.

La porzione meridionale della torbiera ricade nella Provincia di Bolzano ed è già da alcuni anni sottoposta a vincolo di tutela come biotopo; la parte settentrionale, sita in Provincia di Trento, è gravemente alterata dalla presenza di una cava di torba; l'attività estrattiva ha alterato pesantemente l'aspetto paesaggistico, con l'apertura di enormi buche sulla superficie della torbiera, ed ha creato squilibri nella vegetazione causando la scomparsa delle associazioni vegetali e di alcune specie come la *Rhynchospora alba*.

In data 28 luglio 1987 la Commissione, visti i pareri del Comune e del CAC (non è pervenuto il parere del Comprensorio Valle di Fiemme), che accettano il principio di tutela ed i vincoli imposti, propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo della Palù Longa, per una superficie di ha 5.6827, come dagli atti progettuali allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, ed i relativi vincoli di tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

Art. 1 - Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo, le pp.ff. nel C.C. di Carano:

Comune catastale di Carano

3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3824, 3825.

Art. 2 - Al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che compongono il biotopo, sono definiti i seguenti vincoli di tutela:

- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;

- il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, di alterare o modificare la vegetazione naturale, e di operare scavi, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse, salvo che per motivi di conservazione e ripristino del biotopo.

In particolare è vietato:

- il divieto di effettuare costruzioni di qualsiasi tipo, anche se di carattere provvisorio, o depositare, anche provvisoriamente, prefabbricati; saranno ammesse solo costruzioni di modesta entità per la fruizione culturale e scientifica del biotopo;
- effettuare cambiamenti di coltura e qualsiasi alterazione ambientale, sia essa riferita al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna;
- eseguire lavori di bonifica e di sistemazione idraulica, emungimento delle acque, salvo quelli previsti dal progetto di ripristino ambientale;
- effettuare qualsiasi prelievo di torba, sabbia, terreno od altro materiale;
- effettuare movimenti di terra, tali da alterare la struttura fisiografica e gli squilibri biologici dell'area;
- danneggiare, estirpare, tagliare ed asportare piante di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici e di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- effettuare l'immissione o il prelievo di qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;
- cacciare e pescare all'interno del biotopo, nonché abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo stesso;
- espletare attività agro-pastorali contrastanti con il mantenimento delle caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità;
- usare concimazioni minerali od organiche che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione, o alterare in modo permanente caratteristiche biochimiche delle acque;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od

- elicotteri;
- provocare rumori molesti e circolare con veicoli a motore di qualsiasi specie;
 - raccogliere e danneggiare funghi ed altri prodotti del sottobosco;
 - campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
 - entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore di altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;

Sono ammessi unicamente tutti quegli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino del biotopo, sulla base di uno specifico piano di cui all'art. 4.

Art. 3 - La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 4 - Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

.-.-.-.-.

46-GN/MZ/rg/ms

Gianni Nicolini IL CAPO SERVIZIO
dott. Marco Zorzi